



CITTÀ DI PIOSSASCO

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 21.02.1980

INDICE

Art. 1	3
Art. 2	3
Art. 3	3
Art. 4	3
Art. 5	4
Art. 6	4
Art. 7	4
Art. 8	5
Art. 9	5
Art. 10	5
Art. 11	6
Art. 12	6
Art. 13	6
Art. 14	6
Art. 15	6
Art. 16	6
Art. 17	6
Art. 18	7
Art. 19	7

Art. 1

La biblioteca comunale di Piossasco, istituita con deliberazione consiliare del 20.4.1970 n. 37, approvata dalla G.P.A. (Div. 3 n. 9056/5454) nella seduta del 16.6.1970, aderisce provvisoriamente al sistema di Pinerolo in attesa di una più corretta suddivisione in sistemi del Comprensorio di Torino in base articolo 7 e 8 della legge n. 78 del 19.12.1978 e si colloca nell'ottica della Legge Regionale n. 58 del 28.8.1978 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali" e degli articoli 2 – 3 – 5 dello Statuto Regionale.

Art. 2

La biblioteca pubblica del Comune di Piossasco ha lo scopo di costituire una raccolta organica di libri e di altri materiali di informazione e di comunicazione delle idee (periodici, giornali, films, dischi, ecc.), e di promuoverne l'uso affinché tutti possano averne opportunità ed incoraggiamento:

- a informarsi ed ad educarsi, per diffondere l'informazione e promuovere lo sviluppo culturale dei cittadini nel rispetto delle pluralità delle opinioni.
- Stimolare ed organizzare l'attività di educazione permanente.
- Favorire l'attuazione del diritto allo studio (facilitando la conoscenza dei progressi ottenuti nei diversi campi umani).
- Adottare iniziative per diffondere la conoscenza della storia e delle tradizioni locali, a valorizzare il patrimonio linguistico, di cultura e di costume delle comunità locali (art. 16, punto n) legge regionale n. 78).
- Promuovere iniziative atte a caratterizzare le biblioteche come centri di vita culturale e sociale (art. 16, punto d), Legge Regionale n. 78).
- A garantire la tutela e il godimento pubblico del materiale bibliografico, audiovisivo e documentario di altro tipo, nonché degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del patrimonio della biblioteca e incrementare tale patrimonio attraverso il reperimento e l'acquisizione di opere manoscritte o a stampa, di materiale audiovisivo nonché di documenti di interesse locale.

Art. 3

Per il raggiungimento di tali fini la biblioteca pubblica del Comune, integrando e continuando nel tempo l'opera della scuola:

- mette gratuitamente a disposizione di tutti – ragazzi e giovani, uomini e donne – attraverso la lettura ed il prestito i libri ed altri materiali, che dovranno essere regolarmente aggiornati, inventariati e catalogati. A tale scopo la biblioteca sarà dotata almeno del registro cronologico di entrata, dell'inventario topografico e del catalogo alfabetico per autori, oltre a cataloghi speciali (periodici, cassette, dischi ecc.).
- assicura un servizio assiduo di consulenza e guida alle letture.

Art. 4

Le spese necessarie per il personale della biblioteca, per la dotazione e l'aggiornamento dei fondi, per la dotazione e l'aggiornamento dei fondi, per le manifestazioni, per i locali, per l'arredamento, per la manutenzione, la illuminazione, il riscaldamento e la pulizia dei locali sono a carico del Comune ed inserite in apposito capitolo del bilancio.

La Regione potrà intervenire con finanziamenti integrativi direttamente o attraverso il sistema bibliotecario.

Art. 5

Il funzionamento della biblioteca è affidato al seguente personale di ruolo tecnico, amministrativo e ausiliario, conformemente al testo degli standards minimi di finanziamento e di funzionamento della biblioteca pubblica, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Pubblica Istruzione del 23.11.1972:

Abitanti	Bibliotecari	Aiuto-bibliotecari	Esecutivo	Custodi
Fino a 5.000	==	1	==	==
Da 5.000 a 10.000	==	1-2	1	==
Da 10.000 a 20.000	1	1-2	2	==
Da 20.000 a 40.000	1-2	2-3	3	2

Il personale tecnico viene assunto conformemente a quanto disposto dall'art. 14 della Legge Regionale n. 78 del 19.12.1978. Il personale amministrativo e ausiliario viene assunto secondo le norme del Regolamento generale per il personale del Comune, tenuto conto delle attitudini e dell'idoneità al lavoro specifico.

Art. 6

In riferimento all'art. 15 comma 2 della Legge Regionale n. 78, il compito di direttore della biblioteca è affidato, fino a quando la popolazione è inferiore ai 20.000 abitanti, ed ad un aiuto-bibliotecario.

Il bibliotecario direttore è responsabile dell'esecuzione della politica culturale deliberata dal Consiglio di biblioteca, oltre che all'organizzazione tecnica dei servizi.

Art. 7

Alla biblioteca è preposto un Consiglio di biblioteca di cui fanno parte, oltre al bibliotecario direttore o suo delegato scelto fra il personale della biblioteca, i seguenti membri:

- 3 membri rappresentanti il Consiglio Comunale di cui due per la maggioranza e uno della minoranza;
- 1 membro rappresentante (genitore) il Consiglio d'Istituto;
- 1 membro rappresentante (genitore) il Consiglio di circolo;
- 1 membro rappresentante (insegnante) la scuola media (eletto dal Consiglio d'Istituto);
- 1 membro rappresentante (insegnante) la scuola elementare (eletto dal Consiglio di circolo);
- 1 membro rappresentante le organizzazioni sindacali più rappresentative presenti sul territorio comunale;
- 1 membro rappresentante le organizzazioni ed associazioni culturali esistenti sul territorio comunale designato dalla stessa;
- 1 membro rappresentante l'utenza designato dall'Assemblea degli iscritti al Prestito;

I membri del Consiglio di biblioteca sono nominati dal Consiglio Comunale su designazione dei rispettivi organismi e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Comunale.

I membri del Consiglio di biblioteca sono rieleggibili.

Il Consiglio di biblioteca decade con il Consiglio Comunale.

Alle riunioni viene invitato e può partecipare il Direttore del Sistema bibliotecario o un suo rappresentante.

Art. 8

Il Consiglio di biblioteca, come primo atto dopo la costituzione, elegge a maggioranza semplice fra i suoi membri, escluso il bibliotecario direttore, il Presidente.

Il Consiglio di biblioteca si riunisce regolarmente una volta ogni tre mesi su convocazione del Presidente ed in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Art. 9

Il Consiglio di biblioteca ha le seguenti attribuzioni:

- vigila sul funzionamento della biblioteca.
- Propone al Consiglio Comunale gli indirizzi di politica culturale nonché i criteri per l'utilizzo dei finanziamenti comunali, dei contributi regionali e di altri enti e per la scelta del materiale, delle attrezzature e dell'arredamento.
- Presenta al Consiglio Comunale entro il 15 settembre di ogni anno una relazione sull'attività svolta e da svolgere l'anno successivo, nonché le richieste di finanziamenti per l'attività ordinaria della biblioteca, in base all'art. 6 della legge Regionale n. 78 del 19.12.1978;
- Presenta eventualmente al Consiglio Comunale, due volte all'anno, entro il 15 febbraio e il 15 settembre, richiesta di servizi o finanziamenti per attività culturali, in base all'art. 6 della Legge Regionale n. 58 del 28.8.1978.
- Fissa i giorni e gli orari di apertura al pubblico, il periodo di chiusura per l'inventario e l'eventuale disinfezione e disinfestazione del materiale.
- Propone al Consiglio Comunale le eventuali modifiche o aggiornamento al regolamento.
- Decide i criteri per lo scambio dei duplicati e per lo scarico e lo scarto del materiale non più idoneo alle finalità dell'istituto, previo parere scritto dell'ufficio regionale competente.
- Propone al Consiglio Comunale l'accettazione o il rifiuto di lasciate e donazioni a favore della biblioteca.
- Nomina i rappresentanti al Consiglio di sistema e partecipa per mezzo loro all'elaborazione dei programmi culturali del sistema.
- Propone l'eventuale integrazione con altre biblioteche o archivi situati sul territorio comunale.

Art. 10

L'accesso alla biblioteca e la fruizione dei suoi servizi sono liberi a tutti, fatte salve particolari cautele da osservarsi nella consultazione del materiale raro e di pregio, oltre a un comportamento che non disturbi gli altri frequentatori.

E' vietato fumare nei locali accessibili al pubblico, salvo in ambiente appositamente indicato.

Sono ammessi al prestito tutti i cittadini domiciliati nel territorio del Comune, che ne presentino domanda su apposito modulo, corredata da un documento d'identità e, per i minori di anni 14, dall'assenso del genitore o di chi ne fa le veci.

Il bibliotecario direttore può derogare a quanto disposto nel capoverso precedente a favore di studiosi non residenti nel Comune.

Il prestito è gratuito. La tessera di iscrizione al prestito è strettamente personale salvo casi di deroga autorizzati dal bibliotecario direttore.

Art. 11

Il materiale di consultazione, i periodici rilegati e comunque destinati alla conservazione, il materiale raro e di pregio, i manoscritti ed eventuali fondi segnalati dal direttore bibliotecario, sentito il parere del Consiglio di biblioteca, sono esclusi dal prestito. Sono ammesse deroghe a favore di enti dietro richiesta scritta specifica (ad esempio per mostre o per pubblicazioni):

Il materiale audiovisivo è escluso dal prestito.

Art. 12

Di regola non vengono concessi in prestito più di due volumi per volta. In base a criteri di opportunità il bibliotecario direttore ha la facoltà di derogare a questa regola.

Art. 13

La durata del prestito di regola è determinata in 15 giorni.

E' consentito il rinnovo per un altro periodo da determinarsi allo scadere del termine, purchè altre persone non abbiano fatto richiesta della stessa pubblicazione.

Art. 14

Gli utenti sono tenuti a comunicare ogni cambiamento di domicilio, a conservare diligentemente le opere avute in prestito, a non prestarle ad altri ed a restituirle entro la data di scadenza o anche prima, quando ne siano richiesti dal bibliotecario direttore.

Art. 15

Il materiale della biblioteca deve essere usato con cura e diligenza. I lettori sono tenuti a segnalare gli eventuali guasti riscontrati.

In caso di smarrimento o deterioramento il responsabile è tenuto ad acquistare una copia identica della pubblicazione, anche ricorrendo al mercato antiquario, oppure un esemplare di altra edizione della stessa opera, di valore venale non inferiore. Solo nella dimostrata impossibilità di reperire il volume l'utente è tenuto a risarcire il danno nella misura che sarà stabilito dal bibliotecario direttore.

L'utente che si sia resa responsabile di danneggiamenti gravi al materiale sarà escluso dalla biblioteca.

Il Consiglio di biblioteca deciderà sulla durata dell'esclusione e sugli eventuali provvedimenti da prendere nei suoi confronti. Con le stesse modalità il Consiglio deciderà l'esclusione dell'utente il cui comportamento rechi grave pregiudizio al buon funzionamento e dell'integrità dell'istituto.

Art. 16

La biblioteca effettua il prestito esterno alle altre biblioteche della Regione.

Art. 17

Per l'utilizzazione del materiale audiovisivo e delle relative attrezzature gli utenti sono tenuti a chiedere l'intervento del personale della biblioteca.

Art. 18

La riproduzione di materiale antico e di pregio va effettuata con le debite cautele, tenuto conto anche del suo stato di conservazione. E' comunque escluso dalla duplicazione che comporti il rovesciamento del documento tutto il materiale che ne possa risultare danneggiato, in primo luogo i giornali rilegati.

Nei casi particolarmente delicati oppure qualora insorgano controversie deve essere sentito l'ufficio Regionale competente.

Art. 19

In base all'art. 14 – ultimo comma – della legge 19.12.1978 n. 78 sono possibili forme di impegno volontario per il funzionamento della biblioteca comunale da regolare in modo positivo previi corsi di formazione promossi dall'Amministrazione Comunale o dal Sistema bibliotecario.